



MM N° 14/2012 concernente l'adeguamento dello statuto consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 19 giugno 2012

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

il 1° settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010, che sostituisce la precedente Legge del 1974, entrata in vigore il 1° giugno 1975.

Con il presente messaggio il Municipio sottopone all'approvazione del Legislativo l'adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) alla nuova Legge.

La nuova LCCom persegue vari obiettivi:

- garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio, a garanzia di trasparenza del buon governo dei Consorzi medesimi;
- migliorare il funzionamento dei consorziati;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Con risoluzione del 9 gennaio 2012 la Sezione degli enti locali (SEL), su richiesta della Delegazione e dei Municipi, ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDV fino al 31 marzo 2013 per consentire alla sua Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto.

Il 20 marzo 2012 sono state pubblicate sul Foglio ufficiale due importanti modifiche (del 12 marzo 2012): la prima riguardante l'art. 21 cpv. 2 LCCom concernente la nomina della Delegazione e la seconda avente per oggetto l'art. 21 LCCom che modifica e precisa le modalità di finanziamento degli investimenti, in particolare consentendo al Consorzio di mantenere un proprio bilancio con attivi e passivi.



Nel frattempo le due modifiche sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi e sono, pertanto, entrate in vigore.

Le principali modifiche introdotte dalla nuova LCCom rispetto allo statuto attuale sono brevemente illustrate di seguito, seguendo l'ordine degli articoli.

CAPO I GENERALITÀ

art. 2 Scopo

L'art. 2 riunisce i precedenti artt. 2 e 3, apportando alcune precisazioni agli scopi del Consorzio.

Nella sua seduta del 15.06.12 il Consiglio consortile ha approvato un credito di 12,52 Mio di franchi per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas, nonché l'inserimento di un impianto di cogenerazione e di una stazione di accettazione di substrati esterni.

Tale stazione amplia di fatto gli scopi del Consorzio: non solo produrre e valorizzare il biogas dai fanghi di depurazione ma anche sfruttare le capacità di trattamento per produrle con altri substrati idonei alla digestione anaerobica, quali scarti dell'industria alimentare o resti di cucine industriali, oli e grassi raccolti separatamente e altri rifiuti organici atti ad essere pompati.

Non sono per contro idonei gli scarti vegetali.

CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO

1. Consiglio consortile

art. 5 Organi

La nuova LCCom ha abolito la Commissione della gestione a favore di un organo di controllo esterno per l'esame della contabilità, di cui si dirà in seguito.

Per l'esame di altri temi, in particolare degli investimenti, la Delegazione consortile può istituire delle commissioni speciali, nelle quali possono essere designati anche membri del Consiglio consortile.

art. 6 Consiglio consortile

Una delle maggiori novità introdotte dalla LCCom riguarda la composizione del Consiglio consortile, non più proporzionale alla popolazione del Comune.

È infatti prevista la nomina, da parte del Legislativo di ogni Comune consorziato, di un solo rappresentante di un solo supplente, che tuttavia eserciterà il diritto di voto con un numero di voti proporzionale alla popolazione del proprio Comune (vedi art. 12).



art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Le competenze del Consiglio consortile si basano sull'art. 17 LCCom, che conferisce facoltà all'organo consortile esecutivo di delegare competenze decisionali amministrative e di spese di gestione corrente all'amministrazione.

Gli ambiti ed i limiti di delega devono essere stabiliti direttamente nello statuto.

La Delegazione consortile decide autonomamente se e in che misura accettar e concretizzare la delega.

Il tipo di attività, la varietà e complessità dei macchinari presenti sugli impianti del Consorzio e l'usura cui molte parti sono sottoposte, malgrado l'accurata e costante manutenzione effettuata dal personale giustifica, a mente del Municipio, la proposta della Delegazione di una delega di competenze fino a fr. 75'000.-- per singolo caso e complessivamente fino a fr. 150'000.-- annui, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 RaLOC.

art. 12 Diritto di voto

Si osserva che l'approssimazione dei decimali può causare una somma superiore o inferiore ai 100 voti totali.

art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Rispetto all'art. 26 dell'attuale statuto, la nuova LCCom ha ridotto da 6 a 4 mesi il periodo di tempo concesso ai Comuni per esprimersi sui messaggi relativi agli investimenti mentre è riconfermato in 2 mesi il periodo per esprimersi sugli altri oggetti di competenza del legislativo consortile.

art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

Si tratta di una nuova regola che chiarisce i limiti di azione e di decisione dei singoli delegati, come pure i doveri d'informazione in capo al rappresentante comunale nei confronti del Comune che lo ha designato.

1. Delegazione consortile

art. 16 Composizione

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede un minimo di 3 e un massimo di 5 membri.

Vista l'estensione territoriale del Consorzio è proposto il numero massimo consentito, per permettere un'adeguata rappresentatività geografica e politica dei Comuni consorziati in seno all'esecutivo.



art. 17 Nomina della Delegazione

Contrariamente alla precedente LCCom, i rappresentanti dei Comuni nel Consiglio consortile non possono essere eletti nella Delegazione.

art. 18 Presidente

Conformemente all'art. 22 LCCom, il Presidente della Delegazione non è più eletto dal Consiglio consortile come sinora, ma dalla Delegazione.

art. 20 Funzionamento

Rispetto all'art. 16 dell'attuale statuto, il funzionamento della Delegazione vi è maggiormente precisato.

CAPO III TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

art. 21 Tenuta dei conti

La modifica 12 marzo 2012 dell'art. 29 della nuova LCCom consente al Consorzio di mantenere, come finora, un proprio bilancio.

Gli ammortamenti degli investimenti sono addebitati annualmente ai Comuni nell'ambito della gestione corrente.

Al proposito riportiamo quanto illustrato nel messaggio 1/2012 della Delegazione sul preventivo 2012 (pag. 3): *"... l'ammortamento da parte del Consorzio semplifica e rende più trasparente la contabilità dei Comuni. Attualmente i Comuni ricevono su un'unica fattura tutti i costi annuali della depurazione, costi che secondo il principio di causalità - principio su cui si basa la chiave di ripartizione dei costi, che considera gli abitanti (incluso il turismo) e il consumo di acqua potabile - sono da coprire con le tasse di canalizzazione. La chiave è ricalcolata ogni anno, quindi mantenendo la ripartizione degli ammortamenti da parte del Consorzio il singolo Comune li vede adeguati alla sua evoluzione e questo sia in termini di carico ambientale, sia di capacità finanziaria, visto che l'IFF è pure considerato nella chiave. A sua volta il Consorzio mantiene il controllo sulla corretta gestione degli ammortamenti in corso."*

art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

Già attualmente il CDV - a titolo volontario e per garantire piena trasparenza alla propria gestione - sottopone la sua contabilità a un organo di controllo esterno, lo Studio fiduciario Pierino Ruggeri di Locarno.

La nuova Legge introduce ora l'obbligo di una revisione esterna, con designazione quadriennale del revisore da parte della Delegazione.



art. 24 Conti consuntivi

Come già evidenziato in precedenza, la nuova LCCom ha abolito la Commissione della gestione.

Di conseguenza, l'organo di controllo esterno redige - similmente a quanto previsto dall'art. 171a LOC - il suo rapporto all'attenzione sia della Delegazione che dei Municipi dei Comuni consorziati, che possono richiedere verifiche ed informazioni direttamente all'organo di controllo.

art. 25 Piano finanziario

La nuova LCCom introduce l'obbligo del Piano finanziario.

Il CDV dispone fin dalla sua costituzione, sebbene su base volontaria, di tale strumento di pianificazione e di politica finanziaria.

I Municipi ne devono ricevere copia almeno 2 mesi prima della discussione in Consiglio consortile che, come fino ad ora, non è tuttavia chiamato a deliberarne il contenuto.

CAPO IV FINANZIAMENTO E GESTIONE

Va ricordato che contro l'art. 21 "Quote di partecipazione" dell'attuale statuto ed in particolare contro il punto A4 "Quantitativi di acqua potabile erogata" che prevede, per i Comuni sprovvisti di contatore, una maggiorazione del 25 % sulla media dei consumi dei 3 Comuni con maggior consumo (del rispettivo comprensorio), è pendente dall'ormai lontano 26 ottobre 2010, presso il Tribunale cantonale amministrativo, un ricorso del Comune di Ronco sopra Ascona.

Questo ricorso non solo non permette ancora lo scioglimento del precedente Consorzio CDL, cui il Comune di Ronco sopra Ascona potrebbe opporsi poiché la ripartizione delle compensazioni dei due investimenti che beneficiano di sussidi con tassi differenti per ogni Comune è stata decisa applicando la chiave CDV contestata, ma lascia pure nell'incertezza la Delegazione quanto alla gestione finanziaria del nuovo Consorzio CDV e di conseguenza anche i Municipi dei 25 Comuni consorziati.

Il limite ultimo del 31 marzo 2013 stabilito dal Consiglio di Stato per l'approvazione del nuovo statuto e la permanenza in carica degli attuali organi consortili obbliga tuttavia la Delegazione, malgrado il ricorso in parola, ad avviare la procedura di approvazione dello statuto, che necessita l'adesione da parte di tutti i Legislativi dei 25 Comuni consorziati.

Se l'esito della vertenza con il Comune di Ronco sopra Ascona lo dovesse richiedere, la Delegazione dovrà avviare senza indugio l'adeguamento, rispettivamente la modifica, dell'art. 26, punto A4 del nuovo statuto.



art. 26 Quote di partecipazione

Viene riproposta la chiave di ripartizione esistente, con alcune precisazioni di dettaglio riguardo alla sua applicazione (esclusione dei territori non allacciati, suddivisione territoriale per la determinazione della media nei consumi in assenza di contatori).

Nuovo è il cap. C "Quote di partecipazione in caso di allacciamento di zone fuori comprensorio", che la Delegazione propone a seguito di una richiesta preliminare per l'eventuale allacciamento della zona della caserma del Monte Ceneri, ubicata al di fuori del comprensorio di competenza del CDV.

Come comunicato a tutti i Comuni dalla SEL il 4 aprile 2012, con il nuovo censimento del 2010 non è più calcolato il dato della popolazione finanziaria.

Nel nuovo statuto questo parametro è sostituito con il dato della popolazione residente permanente, come suggerito dalla SEL.

CAPO V NORME VARIE

art. 27 Segretario consortile e dipendenti

Conformemente alla nuova LCCom è stata introdotta la figura del segretario consortile, funzione che sarà assunta dal direttore - in analogia a quanto previsto dalla LOC - mantenendo tuttavia la denominazione di direttore per tutti gli aspetti di gestione ordinaria e del Consorzio.

art. 29 Scioglimento del Consorzio

Rispetto all'attuale statuto le modalità di scioglimento sono disciplinate in modo assai più dettagliato.

Norma transitoria: Terreni

Vi è precisato, a futura memoria, che la quota annua di compensazione per l'acquisizione immediata della comproprietà dei terreni è da versare fino al 30 giugno 2030.



Fatte queste considerazioni e restando volentieri a disposizione per ogni maggior ragguaglio e vi chiediamo di voler

RISOLVERE:

1. È approvato l'adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010.

Con la massima stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco: Il Segretario:

avv. F. Dafond avv. U. Donati

Annessi:

- > messaggio 3/2012 della Delegazione consortile
- > nuovo statuto del CDV

Va per esame e preavviso alla Comm. Gestione

**Adeguamento dello statuto consortile
del Consorzio depurazione acque del Verbano
alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni
del 22 febbraio 2010 (LCCom)**

Gentili signore, egregi signori delegati,

il 1. settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), che sostituisce la precedente Legge del 1974 (LCCom), entrata in vigore il 1. giugno 1975.

Con il presente messaggio si richiede il preavviso del Consiglio consortile, mentre la formale approvazione dello statuto è di competenza dei legislativi dei 25 Comuni consorziati.

La nuova LCCom persegue vari obiettivi:

- ▲ garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio, a garanzia di trasparenza del buon governo dei Consorzi medesimi;
- ▲ migliorare il funzionamento dei Consorziati;
- ▲ dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- ▲ aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Con risoluzione del 9 gennaio 2012 la Sezione degli Enti Locali, su richiesta della Delegazione e dei Municipi, ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDV fino al 31 marzo 2013 per consentire alla sua Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto.

Il 20 marzo 2012 sono state pubblicate sul FU due importanti modifiche (del 12 marzo 2012): la prima riguardante l'Art. 21 cpv. 1 LCCom concernente la nomina della Delegazione e la seconda avente per oggetto l'Art. 21 LCCom che modifica e precisa le modalità di finanziamento degli investimenti, in particolare consentendo al Consorzio di mantenere un proprio bilancio con attivi e passivi. Nel frattempo le due modifiche sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e sono, pertanto, entrate in vigore.

Con il presente messaggio 2/2012 la Delegazione illustra le principali modifiche introdotte rispetto allo statuto attuale.

CAPO I GENERALITÀ

Art. 2 Scopo

L'art. 2 riunisce i precedenti art. 2 e 3, apportando alcune precisazioni agli scopi del Consorzio.

Nella sua seduta del 15.6.2012 il Consiglio consortile ha approvato un credito di 12.52 Mio CHF per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas, nonché l'inserimento di un impianto di cogenerazione e di una stazione di accettazione di substrati esterni. Tale stazione amplia di fatto gli scopi del Consorzio: non solo produrre e valorizzare il biogas dai fanghi di depurazione ma sfruttare le capacità di trattamento per produrne con altri substrati idonei alla digestione anaerobica, quali scarti dell'industria alimentare o resti di cucine industriali, oli e grassi raccolti separatamente e altri rifiuti organici atti ad essere pompati. Non sono per contro idonei gli scarti vegetali.

CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO

1. Consiglio consortile

Art. 5 Organi

La nuova LCCom ha abolito la Commissione della gestione a favore di un organo di controllo esterno per l'esame della contabilità, di cui si dirà in seguito.

Per l'esame di altri temi, in particolare degli investimenti, la Delegazione consortile può istituire delle commissioni speciali, nelle quali possono essere designati anche membri del Consiglio consortile.

Art. 6 Consiglio consortile

Una delle maggiori novità introdotte dalla LCCom riguarda la composizione del Consiglio consortile, non più proporzionale alla popolazione del Comune. E' infatti prevista la nomina, da parte del legislativo di ogni Comune consorziato, di un solo rappresentante e di un solo supplente, che tuttavia eserciterà il diritto di voto con un numero di voti proporzionale alla popolazione del proprio Comune (vedi art. 12).

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Le competenze del Consiglio consortile si basano sull'art. 17 LCCom, che conferisce facoltà all'organo consortile esecutivo di delegare competenze decisionali amministrative e di spese di gestione corrente all'amministrazione. Gli ambiti ed i limiti di delega devono essere stabiliti direttamente nello statuto. La Delegazione consortile decide autonomamente se e in che misura accettare e concretizzare la delega.

Il tipo di attività, la varietà e complessità dei macchinari presenti sugli impianti del Consorzio e l'usura cui molte parti sono sottoposte, malgrado la accurata e costante manutenzione effettuata dal personale giustifica, a mente della Delegazione, di richiedere una delega di competenze nel singolo caso fino a CHF 75'000 e complessivamente fino a CHF 150'000 annui, sulla base di quanto previsto dall'art. 5a RaLoc.

Art. 12 Diritto di voto

Si osserva che l'approssimazione dei decimali può causare una somma superiore o inferiore ai 100 voti totali.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Rispetto all'art. 26 dell'attuale statuto, la nuova LCCom ha ridotto da 6 a 4 mesi il periodo di tempo concesso ai Comuni per esprimersi sui messaggi relativi agli investimenti mentre è riconfermato in 2 mesi il periodo per esprimersi sugli altri oggetti di competenza del legislativo consortile.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

Si tratta di una nuova regola che chiarisce i limiti di azione e di decisione dei singoli delegati, come pure i doveri di informazione in capo al rappresentate comunale nei confronti del Comune che lo ha designato.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri. Vista l'estensione territoriale del Consorzio è proposto il numero massimo consentito, per permettere un'adeguata rappresentatività geografica e politica dei Comuni consorziati in seno all'esecutivo.

Art. 17 Nomina della Delegazione

Contrariamente alla precedente LCCom, i rappresentanti dei Comuni nel Consiglio consortile non possono essere eletti nella Delegazione.

Art. 18 Presidente

Conformemente all'art. 22 LCCom, il Presidente della Delegazione non è più eletto dal Consiglio consortile come sinora ma dalla Delegazione.

Art. 20 Funzionamento

Rispetto all'art. 16 dell'attuale statuto, il funzionamento della Delegazione vi è maggiormente precisato.

CAPO III TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La modifica 12 marzo 2012 dell'art. 29 della nuova LCCom consente al Consorzio di mantenere, come finora, un proprio bilancio. Gli ammortamenti degli investimenti sono addebitati annualmente ai Comuni nell'ambito della gestione corrente.

Al proposito riportiamo quanto illustrato nel messaggio sul preventivo 2012 (pag. 3):

"... l'ammortamento da parte del Consorzio semplifica e rende più trasparente la contabilità dei Comuni. Attualmente i Comuni ricevono su un'unica fattura tutti i costi annuali della depurazione, costi che secondo il principio di causalità - principio su cui si basa la chiave di ripartizione dei costi, che considera gli abitanti (incluso il turismo) e il consumo di acqua potabile - sono da coprire con le tasse di canalizzazione. La chiave è ricalcolata ogni anno, quindi mantenendo la ripartizione degli ammortamenti da parte del Consorzio il singolo Comune li vede adeguati alla sua evoluzione e questo sia in termini di carico ambientale, sia di capacità finanziaria, visto che l'IFF è pure considerato nella chiave.

A sua volta il Consorzio mantiene il controllo sulla corretta gestione degli ammortamenti in corso."

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

Già attualmente il nostro Consorzio - a titolo volontario e per garantire piena trasparenza alla propria gestione - sottopone la sua contabilità a un organo di controllo esterno, lo studio fiduciario Pierino Ruggeri di Locarno. La nuova Legge introduce ora l'obbligo di una revisione esterna, con designazione quadriennale del revisore da parte della Delegazione.

Art. 24 Conti consuntivi

Come già evidenziato in precedenza, la nuova LCCom ha abolito la Commissione della gestione. Di conseguenza, l'organo di controllo esterno redige - similmente a quanto previsto dall'art. 171a LOC - il suo rapporto all'attenzione sia della Delegazione che dei Municipi dei Comuni consorziati, che possono richiedere verifiche ed informazioni direttamente all'organo di controllo.

Art. 25 Piano finanziario

La nuova LCCom introduce l'obbligo del Piano finanziario. Il nostro Consorzio dispone fin dalla sua costituzione, sebbene su base volontaria, di tale strumento di pianificazione e di politica finanziaria. I Municipi ne devono ricevere copia almeno 2 mesi prima della discussione in Consiglio consortile che, come fino ad ora, non è tuttavia chiamato a deliberarne il contenuto.

CAPO IV FINANZIAMENTO E GESTIONE

Va ricordato che contro l'*art. 21 Quote di partecipazione* dell'attuale statuto ed in particolare contro il punto A4. *Quantitativi di acqua potabile erogata* che prevede, per i Comuni sprovvisti di contatore, una maggiorazione del 25% sulla media dei consumi dei 3 Comuni con maggior consumo (del rispettivo comprensorio), è pendente dall'ormai lontano 26 ottobre 2010, presso il Tribunale cantonale amministrativo, un ricorso del Comune di Ronco s/Ascona. Questo ricorso non solo non permette ancora lo scioglimento del precedente Consorzio CDL, cui il Comune di Ronco s/Ascona potrebbe opporsi poiché la ripartizione delle compensazioni dei due investimenti che beneficiano di sussidi con tassi differenti per ogni Comune è stata decisa applicando la chiave CDV contestata, ma lascia pure nell'incertezza la Delegazione quanto alla gestione finanziaria del nuovo Consorzio CDV e di conseguenza anche i Municipi dei 25 Comuni consorziati.

Il limite ultimo del 31 marzo 2013 stabilito dal Consiglio di Stato per l'approvazione del nuovo statuto e la permanenza in carica degli attuali organi consortili obbliga tuttavia la Delegazione, malgrado il ricorso in parola, ad avviare la procedura di approvazione dello statuto, che necessita l'adesione da parte di tutti i legislativi dei 25 Comuni consorziati. Se l'esito della vertenza con il Comune di Ronco s/Ascona lo dovesse richiedere, sarà premura della Delegazione avviare senza indugi l'adeguamento, rispettivamente la modifica, dell'art. 26, punto A4 del nuovo statuto.

Art. 26 Quote di partecipazione

Viene riproposta la chiave di ripartizione esistente, con alcune precisazioni di dettaglio riguardo alla sua applicazione (esclusioni dei territori non allacciati, suddivisione territoriale per la determinazione della media dei consumi in assenza di contatori).

Nuovo è il cap. C. *Quote di partecipazione in caso di allacciamento di zone fuori comprensorio*, che la Delegazione propone a seguito di una richiesta preliminare per

l'eventuale allacciamento della zona della caserma del Monte Ceneri, ubicata al di fuori del nostro comprensorio di competenza.

Come comunicato a tutti i Comuni dalla SEL il 4 aprile 2012, con il nuovo censimento del 2010 non è più calcolato il dato della popolazione finanziaria. Nel nuovo statuto questo parametro è sostituito con il dato della popolazione residente permanente, come suggerito dalla SEL.

CAPO V NORME VARIE

Art. 27 Segretario consortile e dipendenti

Conformemente alla nuova LCCom è stata introdotta la figura del segretario consortile, funzione che sarà assunta dal direttore - in analogia a quanto previsto dalla LOC – mantenendo tuttavia la denominazione di direttore per tutti gli aspetti di gestione ordinaria del Consorzio.

Art. 29 Scioglimento del Consorzio

Rispetto all'attuale statuto le modalità di scioglimento sono disciplinate in modo assai più dettagliato.

Norma transitoria: Terreni

Vi è precisato, a futura memoria, che la quota annua di compensazione per l'acquisizione immediata della comproprietà dei terreni è da versare fino al 30 giugno 2030.

Risoluzione

Fatte queste considerazioni e restando a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler risolvere:

E' preavvisato favorevolmente l'adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Il Presidente:

Ing. G. Calastri

Il Direttore:

Ing. L. Pohl

Allegato: nuovo Statuto del CDV

Locarno, 14 giugno 2012

STATUTO

del

Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione **Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)** è costituito, tra i Comuni di

Ascona, Avegno Gordevio, Brione s/Minusio, Brissago, Cadenazzo, Camorino (parzialmente), Cavigliano, Cevio, Cugnasco - Gerra (limitatamente al Piano), Contone, Gambarogno, Gordola, Gudo, Intragna (limitatamente a Intragna paese, Calezzo, Costa e Golino), Lavertezzo (limitatamente al Piano), Locarno, Losone, Maggia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco sopra Ascona, Sant'Antonino, Tegna, Tenero-Contra e Verscio,

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24 gennaio 1991 e delle norme del capo II della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALIA).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri di cui al cpv. 1.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

- raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali convogliate agli impianti;
- trattamento e smaltimento dei fanghi;
- valorizzazione del biogas e incremento della produzione tramite digestione di substrati esterni idonei, oltre alla loro raccolta.

Conformemente agli scopi menzionati, al Consorzio sono delegate le competenze comunali per:

- a) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di:
 - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
 - trattamento e smaltimento dei fanghi.
- b) l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di:
 - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
 - trattamento e smaltimento dei fanghi.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Locarno.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

La Delegazione consortile può istituire commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo ufficio presidenziale (Presidente, Vicepresidente e due scrutatori)
- e) decide le opere consortili da realizzare sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione consortile uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione consortile sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 75'000.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 150'000.

La Delegazione consortile può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che complessivamente dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione consortile.

Art. 12 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione del comprensorio consortile, di principio sono 100, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero
- d) per i Comuni che hanno allacciato alle opere consorili solo una parte del loro territorio si considera unicamente la popolazione residente all'interno del territorio allacciato.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;

entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di **cinque** membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione consortile

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione consortile è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione consortile.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Per agevolare la gestione di oggetti di sua competenza la Delegazione consortile può organizzarsi istituendo dei dicasteri o delle commissioni.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Il finanziamento e l'ammortamento dei nuovi investimenti come pure quelli degli investimenti consortili già realizzati ma non ancora completamente ammortizzati sono a carico del Consorzio.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 19.

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione consortile e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 25 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV – FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 26 Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al finanziamento della propria gestione mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) gli incassi per prestazioni fornite a terzi;
- c) i sussidi;
- d) prestiti da terzi.

A. Quote di partecipazione dei Comuni

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano alle spese del Consorzio, comprese quelle di investimento, in base ad una chiave di riparto che considera tre categorie di parametri:

- a) Parametri relativi alla popolazione, con un peso totale del 40%:
 - popolazione residente permanente
 - pernottamenti del settore alberghiero
 - pernottamenti del settore para-alberghiero.
- b) Parametri relativi alle acque, con un peso totale del 40%:
 - quantitativi di acqua potabile erogata
 - quantitativi di acque chiare immesse nelle canalizzazioni consortili.
- c) Indice di forza finanziaria con un peso del 20%:
 - Indice di forza finanziaria (IFF)
 - popolazione residente permanente (ultimo dato disponibile).

La ripartizione del peso relativo dei singoli parametri avviene, all'interno delle due categorie a) e b), proporzionalmente ai loro valori annui complessivi (totale dell'insieme dei Comuni). Il territorio non allacciato non è considerato.

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Popolazione residente:

Fonte dei dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	un abitante corrisponde a 1 AE
Anno:	popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente l'allestimento del preventivo.

2. Pernottamenti del settore alberghiero:

Fonte dei dati:	enti turistici locali
Valutazione:	pernottamenti del settore alberghiero: 365 giorni = 1.2 AE

Anno: pernottamenti dell'anno precedente l'allestimento del preventivo o ultimi dati disponibili.

3. Pernottamenti del settore para-alberghiero:

Fonte dei dati: enti turistici locali
Valutazione: pernottamenti del settore para-alberghiero : 365 giorni = 0.5 AE
Anno: pernottamenti dell'anno precedente l'allestimento del preventivo o ultimi dati disponibili.

4. Quantitativi di acqua potabile erogata:

Fonte dei dati: aziende acqua potabile
Valutazione: m³ annui di acqua erogata
Anno: quantitativi di acqua erogata nell'anno precedente l'allestimento del preventivo o ultimi dati disponibili.
Nei Comuni sprovvisti di contatore si applica la media ponderata dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo maggiorata del 25%. La determinazione della media avviene in modo differenziato secondo la suddivisione territoriale.

5. Quantitativi di acque chiare:

Fonte dei dati: misurazioni nell'ambito del PGS consortile
Valutazione: calcolo m³ annui di acqua sulla base di misure in rete
Anno: ultimi dati disponibili. Verifica periodica dei quantitativi, di regola ogni 4 anni.

6. Indice di forza finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli Enti Locali
Valutazione: proporzionalmente alla popolazione residente permanente
Anno: ultimi dati disponibili.

La chiave di riparto è parte integrante dello Statuto e viene calcolata ogni anno nell'ambito dell'allestimento del preventivo. Essa fa stato anche per il calcolo del riparto inerente al consuntivo del medesimo anno.

Il parametro acque chiare sarà applicato, per il calcolo della chiave, appena saranno disponibili le misurazioni delle immissioni di acque chiare nelle canalizzazioni consortili da tutti i Comuni del Consorzio. Fanno stato le misurazioni effettuate nell'ambito dell'allestimento del PGS consortile. Fino alla disponibilità di tali dati il parametro non viene applicato.

B. Quote di partecipazione delle industrie

Le industrie con più di 300 AE (calcolati in ragione di un carico idraulico di 500 l/AE, un carico organico di 90 g COD/AE e un carico di fosfati di 2 g P_{tot}/AE), che superano di almeno 1.5 volte il rapporto COD o P_{tot} rispetto al carico idraulico, partecipano ai costi di esercizio, compresi gli ammortamenti, degli impianti consortili, esclusi i costi di esercizio e di investimento della rete.

La quota di partecipazione di queste industrie è ottenuta moltiplicando il carico di COD misurato dalle industrie stesse e comunicato regolarmente al Consorzio, con il costo medio di abbattimento del COD negli impianti del Consorzio e calcolato annualmente dal consorzio medesimo.

La verifica dei valori di carico spetta alla Sezione protezione aria, acque e suolo del Dipartimento del territorio. Il Consorzio può imporre alle industrie, che rientrano in queste categorie, la posa di un campionatore automatico e di un misuratore delle portate per eseguire controlli propri.

Il Consorzio fattura le partecipazioni delle industrie ai Comuni sede in modo dettagliato e separato dalla fattura della quota di partecipazione del Comune stesso.

C. Quote di partecipazione in caso di allacciamento di zone fuori comprensorio

L'allacciamento alla rete consortile di zone fuori comprensorio è possibile compatibilmente alla capacità degli impianti. Le quote di partecipazione a carico degli enti pubblici beneficiari sono stabilite sulla base di un mandato di prestazioni e devono considerare anche i costi di esercizio corrente e di ammortamento della rete e degli impianti di trattamento, considerati pure gli investimenti pregressi.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 27 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile, nominato dalla Delegazione consortile, funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 28 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio delle spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la media degli ultimi 5 anni della chiave di riparto di cui all'art. 26.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.

Norma transitoria 1: Terreni

Il Consorzio CDV ha assunto in proprietà dal precedente CDL i mappali n. 2200 RFD Brissago e 5123, 5153, 4169, 5343, 5344, 4194 e 5359 RFD Locarno su cui sono attualmente ubicati gli impianti di smaltimento di Brissago (in parte dismesso), Foce Maggia e Foce Ticino.

A compenso di tale trapasso, i Comuni facenti parte dei precedenti Consorzi CDA, CDG, ATVC e MBV versano per la durata di 20 anni dalla costituzione del Consorzio, ossia fino al 30 giugno 2030, un supplemento pari alla chiave di riparto di loro spettanza (art. 26 del presente Statuto) su un importo annuo fisso e non indicizzabile di CHF 1'000'000.

Questo importo sarà incassato dal Consorzio CDV e dedotto dal contributo richiesto ai Comuni ex CDL, sempre secondo la chiave di riparto stabilita dall'art. 26 del presente Statuto.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con risoluzione del ...